



PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

INDICE

1. Premesse

2. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

- 2a. Definizione e caratteristiche del bullismo 2b.
Chi è il bullo - Chi è la vittima
- 2c. Cosa non è bullismo
- 2d. Definizione, caratteristiche, tipologie del cyberbullismo 2e.
Specificità del cyberbullismo rispetto al bullismo
- 2f. Forme e tipologie di cyberbullismo

3. Riferimenti normativi

- 3a. Bullismo e Cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica 3b.
Bullismo e cyberbullismo: quali reati?
- 3c. Rimozione dei contenuti e garante privacy 3d.
Responsabilità delle diverse figure

4. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e cyberbullismo

5. Livelli ed azioni di prevenzione

6. Procedura da attivare in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo

- Fase 1 – prima segnalazione Fase 2 –
valutazione approfondita
- Fase 3 – gestione del caso e scelta dell'intervento
 - Il supporto intensivo a lungo termine e di rete (codice rosso)
 - Coinvolgimento della famiglia
 - Sulle sanzioni
- Fase 4 – monitoraggio

7. Azioni di formazione e/o sensibilizzazione attivate dall'istituto

8. Riferimenti utili per la segnalazione dei casi di bullismo e cyberbullismo

9. Riferimenti per materiali didattici

10. Allegati

1. PREMESSE

VISTA la LEGGE n. 71/2017 sulla “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ed in particolare l’Art. 5.2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

VISTE le “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo” del 2021, in continuità con le precedenti “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” del 2017 e del 2015;

VISTI gli articoli 3, 33, 34 della Costituzione italiana;

VISTI gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2025/2028;

VISTO il Regolamento di Istituto ed in particolare il riferimento a condotte di bullismo e di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;

VISTO il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 23) ed in particolare il riferimento a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;

VISTA: la LEGGE n° 70/2024 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

La Scuola

SI IMPEGNA A:

- promuovere e migliorare il benessere a scuola;
- prevenire e affrontare situazioni di disagio, quale quelli del bullismo e cyberbullismo;
- definire procedure codificate di intervento per contrastare tali fenomeni;
- garantire alla propria utenza il rispetto della normativa in materia di protezione dei minori e del diritto all’istruzione.

In particolare, l’Istituto si impegna a tutelare e a garantire i seguenti diritti fondamentali del minore:

- fruire di un ambiente educativo di apprendimento sereno, stimolante e inclusivo;
 - essere protetto da qualsiasi forma di prevaricazione e vittimizzazione;
 - acquisire competenze nella gestione efficace e nella risoluzione delle situazioni problematiche.
- Pertanto, l’Istituto delinea le opportune azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo al fine di:
- interrompere/alleviare la sofferenza della vittima;
 - responsabilizzare il bullo/i rispetto a ciò che ha/hanno fatto;
 - mostrare a tutti gli alunni e le alunne che gli atti di bullismo non vengono accettati nella scuola;
 - dimostrare a tutti gli alunni e le alunne che tali atti non vengono lasciati accadere senza intervenire.

2. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

2a. Definizione e caratteristiche del bullismo

Per “**bullismo**” si intendono l'aggressione o le molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione (Nuovo comma 1 bis legge 70/2024).

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

- **intenzionalità**: tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- **persistenza**: tali comportamenti si ripetono più e più volte e non hanno un carattere isolato.
- **asimmetria di potere**: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).
- **la natura di gruppo del fenomeno**: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione. In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:
- **fisico**: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale**: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **indiretto o relazionale**: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il bullismo può portare a una dipendenza emotiva dagli altri, a una scarsa assertività o a una maggiore vulnerabilità alle pressioni esterne.

2b. Chi è il bullo - Chi è la vittima

Una caratteristica distintiva dei bulli è l'aggressività non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri e da una scarsa empatia nei confronti delle vittime. Nel bullismo sono coinvolti sia soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche soggetti di ogni ceto sociale, che provengono da situazioni familiari tranquille, comprese le ragazze, che ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo. Tra gli attori delle prepotenze si distinguono:

- il **bullo leader**, ideatore delle prepotenze;
- gli **aiutanti o gregari**, che partecipano alle prepotenze sotto la guida del bullo;
- i **sostenitori**, coloro che assistono senza prendere parte all'azione, ma la sostengono e la rinforzano attivamente con incitamenti, risolini, ecc.
- gli **spettatori passivi**, vale a dire coloro che osservano e assistono agli atti di violenza, che sanno e che sono coscienti di ciò che sta avvenendo, ma non intervengono perché hanno paura di essere a

loro volta vittimizzati, attendono che qualcun altro agisca al loro posto, non sentendosi responsabili degli abusi e delle violenze.

La **vittima** è il soggetto **passivo** dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive. Le vittime sono solitamente più ansiose e insicure, spesso caute, timide, sensibili e calme; soffrono di scarsa autostima e generalmente tendono a isolarsi. Il loro rendimento scolastico peggiora gradualmente negli anni; spesso negano l'esistenza del problema e le proprie sofferenze, accettando

passivamente quanto accade. Si colpevolizzano, non parlano con nessuno delle prepotenze subite perché si vergognano, per paura di fare la spia o per il timore di subire ritorsioni ancora più gravi.

Si parla invece di **vittima provocatrice** quando le vittime richiedono l'attenzione del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono trattate negativamente dall'intera classe. Il comportamento di questi studenti è caratterizzato da una combinazione di ansia e aggressività e spesso causa tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli adulti.

Le vittime del bullismo possono soffrire di disturbi come la depressione, l'ansia, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) o il disturbo alimentare.

2c. Cosa non è bullismo

Una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri **reati**: aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti. In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Invece, il limite tra **prepotenza e scherzo** è poco definito. Tuttavia, per singoli episodi di prepotenza, del tutto occasionali, non si parla di bullismo. Due punti di riferimento, utili a distinguere i singoli casi, sono i seguenti:

- Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo.
- Il bullismo è connesso ad un profondo disagio della vittima, che non sempre viene percepito come grave da parte degli adulti.

2d. Definizione, caratteristiche, tipologie del cyberbullismo

Secondo la **L. n. 71/17**: *"... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali.... realizzata per via telematica, nonché la diffusione on line il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"* (art.1 c.2).

In <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo> leggiamo ancora: *Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web e sui social network. Il bullismo*

diventa quindi cyberbullismo.

L'impatto psicologico del cyberbullismo risulta ancora più rilevante di quello del bullismo: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità. Infatti, l'aspetto più preoccupante di questo fenomeno riguarda le sue conseguenze. Si spazia, infatti, dalla vergogna e dall'imbarazzo, all'isolamento sociale della vittima, senza tralasciare varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come i tentativi di suicidio. Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo è ancor più psicologicamente devastante del bullismo. Nella dimensione virtuale, infatti, gli atti di bullismo (immagini, commenti) spesso non possono essere cancellati o, se vengono eliminati, hanno comunque già raggiunto una diffusione capillare incontrollabile. Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile da controllare per il singolo. Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino nei bambini e negli adolescenti problemi che possono persistere anche nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata per superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

2e. Specificità del cyberbullismo rispetto al bullismo

La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

- **intrusività dell'attacco ed assenza di limiti spazio-temporali:** l'azione dannosa pervade spazi e tempi privati e le conseguenze dell'azione hanno durata e diffusione indefinita;
- **impatto comunicativo dell'azione:** l'azione non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;
- **elevato numero di persone che possono assistere all'episodio:** l'ampia diffusione è legata alla velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete;
- **anonimato del bullo:** l'aggressore, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima;
- **indebolimento delle remore etiche:** lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- **la dissoluzione della responsabilità** del singolo nella responsabilità del gruppo;
- **il minimizzare la sofferenza** della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione.

2f. Forme e tipologie di cyberbullismo più comuni

- **Flaming:** invio di messaggi con un linguaggio violento e volgare al fine di suscitare litigi violenti in rete fra due o più utenti;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto e persistente di linguaggi offensivi; è il noto caso della *Blue Whale* o *Balena Blu*, fenomeno che spinge gli adolescenti all'autolesionismo;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi, che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigration:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali (quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e

denigratori;

- **Trickery e Outing:** diffusione di informazioni personali raccolte in un clima privato di fiducia e poi divulgate in rete.
- **Impersonation:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Exclusion:** estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **Sexting:** invio di messaggi, via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale
- **Doxing:** diffusione via internet di dati personali e sensibili.
- **Cyberbashing:** quando un gruppo di ragazzi maltratta o picchia un coetaneo, ma si aggiunge qualcuno che riprende il tutto facendo un video dell'aggressione e pubblicandolo su internet.
- **Happy slapping:** la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel sexting), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o "sgarbo". Spesso i cyberstalker inseriscono oltre al filmato imbarazzante della vittima anche il numero di telefono accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.
- **Hate speech:** "incitamento all'odio" o "discorso d'odio", indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena.
- **Body shaming:** l'atto di deridere o deridere l'aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fatshaming, la vergogna per la magrezza, l'height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell'aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.
- **Grooming:** rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che i potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata.

3. Riferimenti normativi

3a. Bullismo e Cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica

1. D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e successive modiche.
2. Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.
3. Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
4. Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
5. D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
6. Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
7. Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
8. Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
9. Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
10. Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
11. Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
12. Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
13. Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
14. Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).
15. Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
16. Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.
17. Nota MIUR prot. n. 121 del 20 gennaio 2025, recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70;
18. artt. 581-582-594-595-610-612-635 del *Codice penale*;
19. artt.2043-2047-2048 *Codice civile*.

3b. Bullismo e cyberbullismo: quali reati?

Nell'ordinamento giuridico italiano, non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali, tuttavia, a tali fenomeni possono essere ricondotti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti. Diverse norme di legge nel Codice civile, penale e nella Costituzione puniscono tali comportamenti, come indicato nella tabella seguente. Ricordiamo, infine, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p)

	Titolo di reato	Condotta associabile
1	SOSTITUZIONE DI PERSONA (art. 494 c.p.)	cyberbullismo - impersonation
2	ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO (art. 580 c.p.)	cyberbullismo - hate speech - flaming - harassment - tricky/outing
3	PERCOSSE (art. 581 c.p.)	bullismo - happy slapping o cyberbashing
4	LESIONI PERSONALI (art. 582 c.p.)	bullismo - happy slapping o cyberbashing
5	LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME (art. 583 c.p.)	bullismo - happy slapping o cyberbashing
6	DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO (art. 583- <i>quinq</i> ues c.p.)	bullismo - happy slapping o cyberbashing
7	RISSA (art. 588 c.p.)	bullismo - happy slapping o cyberbashing
8	INGIURIA (art. 594 c.p.)	bullismo - cyberbullismo - hate speech - flaming - harassment - sexting
9	DIFFAMAZIONE (art. 595 c.p.)	bullismo - cyberbullismo - hate speech - flaming - denigration - harassment
10	PORNOGRAFIA MINORILE (art. 600- <i>ter</i> c.p.)	bullismo - cyberbullismo - sexting
11	DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600- <i>quater</i> c.p.)	bullismo - cyberbullismo - sexting
12	PORNOGRAFIA VIRTUALE (art. 600- <i>quater</i> .1. c.p.)	cyberbullismo - sexting
13	PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA (art. 604- <i>bis</i> c.p.)	cyberbullismo - hate speech
14	VIOLENZA PRIVATA (art. 610 c.p.)	bullismo - cyberbullismo - hate speech - flaming - happy slapping o cyberbashing

15	VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMITTERE UN REATO (art. 611 c.p.)	bullismo - cyberbullismo - hate speech
16	MINACCIA (art. 612 c.p.)	bullismo - cyberbullismo - hate speech - flaming
17	ATTI PERSECUTORI (art. 612- <i>bis</i> c.p.)	bullismo - cyberstalking - hate speech - flaming - doxing
18	DIFFUSIONE ILLECITA DI MATERIALE SESSUALMENTE ESPLICITO (art. 612- <i>ter</i> c.p.)	bullismo - cyberbullismo - revenge porn - sextorsion - sexting
19	STATO DI INCAPACITÀ PROCURATO MEDIANTE VIOLENZA (art. 613 c.p.)	bullismo
20	VIOLAZIONE DI DOMICILIO (art. 614 c.p.)	bullismo
21	INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA (art. 615- <i>bis</i> c.p.)	bullismo - cyberbullismo - sextorsion - flaming - tricky/outing
22	ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO (art. 615- <i>ter</i> c.p.)	cyberbullismo
23	DETEZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 615- <i>quater</i> c.p.)	bullismo - cyberbullismo - doxing - tricky/outing
24	VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA (art. 616 c.p.)	bullismo - cyberbullismo
25	FURTO (artt. 624 – 624- <i>bis</i> – 625 c.p.)	bullismo
26	RAPINA (art. 628 c.p.)	bullismo

3c. Rimozione dei contenuti e garante privacy

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infraquattordicenne, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service Providers) un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora l'ISP non avesse informato l'utente entro 24h e di aver preso in carico la richiesta, o provveduto a rimuovere il contenuto entro le 48 ore seguenti, l'interessato può rivolgersi direttamente al Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore.

3d. Responsabilità delle diverse figure

Secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- il **genitore** per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
- la **scuola** per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

Relativamente alle responsabilità scolastiche, è possibile individuare:

- **Responsabilità degli operatori nella scuola (Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici):** responsabilità civile per colpa in vigilando. Si ricorda che l'art. 28 Cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di colpa in vigilando. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.
- **Responsabilità del Dirigente:** per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede; responsabilità amministrativa (nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare); responsabilità penale (per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale).
A tal proposito, ricordiamo che anche il resto del personale scolastico, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa. Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.
- **Responsabilità dei docenti:** responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede; responsabilità penale (per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il bullismo oppure al Dirigente scolastico); responsabilità amministrativa (nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare).

- **Responsabilità del bullo:** in merito alla responsabilità del bullo minorenni è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, tuttavia può essere riconosciuto “socialmente pericoloso” se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede anche l’ammonizione del Questore per l’ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (ma solo nei casi tipizzati dall’art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d’ufficio il processo penale e aggravata la pena.
Da ultimo, la già citata Legge 17 maggio 2024, n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il *“procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l’attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali”*.
Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la “partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare, nel minore, sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente”.
- **Responsabilità del cosiddetto “bullo passivo”:** per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un’ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l’evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell’autore materiale. La solidarietà sancita dall’art. 2055 c. c. comporta che, allorché la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l’evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.
- **Responsabilità del cosiddetto “spettatore passivo”:** è certo che proprio questo soggetto rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Infatti, la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione a una logica di omertà legittimano e perpetuano la violenza del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all’arroganza del bullo e l’accoglienza della vittima all’interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta. Secondo la legge, gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l’attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi; tuttavia, vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

4. Gli organi scolastici permanenti dell'area bullismo e cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, congiuntamente al D. M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, vale a dire **il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio**.

Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Ricordiamo che, sotto il profilo della responsabilità, la norma **non** prevede per questa figura responsabilità particolari o aggiuntive rispetto a quelle che derivano dagli obblighi degli insegnanti in quanto Pubblici Ufficiali. Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei docenti e in Consiglio d'Istituto;
- comunica i dati statistici ai Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- crea alleanze con i Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo (allegato A)";
- partecipa alle azioni di formazione proposte formative del MIM e dell'USR Emilia Romagna, oltre che a quelli proposti dalla scuola anche in rete con altri istituti;
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- collabora con l'Animatore digitale e il Team digitale al fine di redigere, aggiornare e rendere pubblico il documento E-policy dell'Istituto.

Il Team Antibullismo è costituito dal Dirigente scolastico, dal Referente dell'area bullismo e cyberbullismo, dall'Animatore digitale e dalle altre professionalità eventualmente presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari). Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team Antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. I suoi compiti sono i seguenti:

- individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria o indicata (solo nell'espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il presidente del Consiglio d'Istituto);
- riceve la scheda di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo" e attiva il Team di Emergenza;
- consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima.

Anche il **Team per l'Emergenza** è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Come gruppo ristretto, composto da Dirigente e Referente, dal coordinatore di classe, nonché psicologo/psicologa se presente, si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo. Il Team per l'Emergenza svolge i seguenti compiti:

- istruisce il caso, redigendo la “Scheda di valutazione”;
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l’animatore digitale;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l’evento all’Autorità giudiziaria.

Il Tavolo permanente di monitoraggio per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo è composto dai seguenti membri:

1. Dirigente Scolastico (Presidente);
2. Docente referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo
3. Docenti facenti parte del Team Antibullismo e del Team per l’Emergenza
4. n.4 rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto

Il Tavolo permanente di monitoraggio ha i seguenti compiti:

- monitorare il fenomeno all’interno dell’Istituto, con particolare riferimento all’analisi dei dati raccolti, all’identificazione delle criticità e alla valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese nell’ambito del monitoraggio continuo della situazione dell’Istituto;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione all’interno dell’Istituto;
- proporre per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- favorire la massima collaborazione tra tutte le parti componenti la comunità scolastica.

4e. Gli altri organi a livello scolastico e non

Gli organi scolastici sopra elencati si appoggiano sull’operato costante e continuo di tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alla vita dell’istituto, ovvero:

I Docenti

Nel Collegio:

- promuovono scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno;
- propongono modifiche al patto di corresponsabilità;
- pianificano attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.

Nei Consigli di Classe:

- favoriscono un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propongono progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- prestano molta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti;
- sono sempre disponibili all’ascolto di segnalazioni da parte degli alunni;
- comunicano tempestivamente al Dirigente Scolastico e al Referente per il bullismo eventuali casi di bullismo e di cyberbullismo di cui viene a conoscenza;
- valorizzano nell’attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo ed attivano spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti;
- sono il primo canale di informazione verso i genitori degli alunni nel caso si verificano casi legati a bullismo e cyberbullismo, in stretto contatto e con la collaborazione del Referente e del Dirigente Scolastico.

Le famiglie

- Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni necessarie per fronteggiare le situazioni acute;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura).

Le studentesse e gli studenti

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo organizzate dalla scuola;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyber-bullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*.

Il Consiglio di Istituto

- Approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

I collaboratori scolastici

Vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al Dirigente Scolastico e al Referente per il bullismo e cyberbullismo sui fatti di cui sono a conoscenza.

Il ruolo del questore

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di un altro minore, da cui non sia stata proposta querela o presentata denuncia, è prevista l'applicazione di procedura di ammonimento da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Il ruolo della Polizia Postale e delle Associazioni Territoriali

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è responsabile del monitoraggio del Web e collabora alla redazione e supporto di attività a livello scolastico. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono invece progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

5. Livelli ed azioni di prevenzione


Sono definite *azioni di prevenzione* quelle azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza

nell'ambito della scuola.

2. **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.

3. **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e iTeam per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario)." (Linee di orientamento, pp 5-6).



Nel caso della prevenzione primaria, la principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, pertanto si possono svolgere attività all'interno della classe ed organizzate dal consiglio di classe stesso, con la finalità di accrescere la consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola. Vi sono molteplici possibilità di azione: dalle attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.); alla responsabilizzazione del gruppo classe attraverso lo sviluppo di regole condivise; alle iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie; all'organizzazione di dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo etc.

Nel caso della prevenzione secondaria, si tratta di lavorare su situazioni già a rischio, dunque di predisporre sia una valutazione accurata dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale, sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga tutte le parti in causa (studenti, docenti, famiglie). Tra le azioni possibili per un intervento mirato, ricordiamo: il potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva; il ricorso alla tecnica del role playing e al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali; l'avvio di programmi di peer-education; la partecipazione a incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati.

Nel caso della prevenzione terziaria, parliamo di veri e propri casi di bullismo e cyberbullismo conclamati e da gestire in emergenza, con lo scopo di:

1. interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;
2. responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
3. mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
4. mostrare ai genitori delle vittime, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

6. Procedura da attivare in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo

La procedura prevede **quattro fasi fondamentali** che riportiamo qui sinteticamente, per poi procedere alla descrizione dettagliata di ogni passaggio:



FASE 1 – PRIMA SEGNALAZIONE (allegato A)

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque (la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA) ed in egual modo tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori...), secondo le Indicazioni seguenti:

CHI	DOVE	A CHI
Alunni	In classe	Riferire oralmente l'accaduto oppure consegnare l'allegato A all'insegnante di classe o al referente bullismo/cyberbullismo.
Genitori	A scuola	Consegnare brevi manu, in busta chiusa, l'allegato A presso le postazioni della Vice Presidenza.
Docenti e personale ATA	A scuola	Consegnare brevi manu, in busta chiusa, l'allegato A presso le postazioni della Vice Presidenza.

FASE 2 – VALUTAZIONE APPROFONDITA (allegati B1, B2, B3, B4)

In collaborazione col Dirigente, col docente coordinatore di classe e con gli altri docenti coinvolti, il team antibullismo appronterà questo tipo di intervento prevalentemente all'interno dell'orario scolastico e comunque entro due giorni dalla prima segnalazione di un episodio di presunto di bullismo/cyberbullismo. Lo

scopo di questa seconda fase è avere informazioni sull'accaduto e su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori); capire il livello di sofferenza della vittima; valutare le caratteristiche di rischio del bullo, nonché la tipologia e la gravità dei fatti. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive, in accordo con il Dirigente, il Team, in seguito alla ricostruzione dell'accaduto, può adesso individuare il livello di priorità dell'intervento (verde, giallo, rosso):

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

VERDE - Quando la valutazione approfondita evidenzia un livello di rischio di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione basso, significa che le prepotenze non sono sistematiche e sono diffuse nel gruppo classe; la sofferenza della vittima non è molto elevata; nel gruppo sono presenti alunni in grado di supportare la vittima.

GIALLO - Quando la valutazione approfondita evidenzia un livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione medio, significa che le prepotenze sono ripetute nel tempo

e la sofferenza della vittima è piuttosto evidente. Si rende indispensabile un intervento tempestivo e specificamente mirato ad alleviare la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti.

ROSSO - Quando la valutazione approfondita evidenzia un livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione alto, significa che il livello di gravità degli eventi di prevaricazione richiede un intervento urgente, intensivo e coordinato con le risorse del territorio.

FASE 3 – GESTIONE DEL CASO E SCELTA DELL'INTERVENTO (allegato C)

In base al livello di priorità dell'intervento, il Team, in accordo col Dirigente e coi docenti coinvolti, deciderà quali misure adottare e come muoversi nella scelta dell'intervento:

VERDE - In questo caso, la situazione va monitorata e sono indicati **interventi preventivi** con tutta la classe, anche in maniera indiretta, gestiti dai docenti della classe stessa. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare e responsabilizzare il gruppo intero verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo con un approccio educativo, al fine di aumentare la consapevolezza del fenomeno, delle emozioni e delle conseguenze per la vittima, oltre che dell'importanza di un'azione di difesa della vittima stessa da parte dei compagni. Le tipologie di intervento, gli stimoli e le tecniche da poter utilizzare in classe sono molteplici: incontri di sensibilizzazione, percorsi culturali (letture, film...), attività curriculari sulla tematica, attività per il potenziamento delle competenze emotive, percorsi di costruzione delle regole...

Sempre all'interno della classe, la **gestione della relazione** è una tipologia di intervento altamente consigliata nei casi in cui ci siano studenti sospettati di essere coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo. Lo scopo è portare a conoscenza di tutti i fatti o le ipotesi dei fatti, per poi responsabilizzare tutti e creare i presupposti per ricostruire in positivo le relazioni fra gli alunni.

La gestione della relazione prevede due metodi:

- il metodo dell'interesse condiviso, che utilizza un approccio non punitivo con gruppi di alunni sospettati di

aver messo in atto prepotenze verso altri e può prevedere anche il coinvolgimento di altri alunni non direttamente coinvolti, ma potenziali spettatori. Permette la ricerca di una soluzione al problema del bullo e della vittima attraverso una serie di colloqui con le parti coinvolte;

- la mediazione, che prevede di invitare gli alunni che sono in conflitto a prendere parte ad un colloquio con un mediatore, con lo scopo di aiutarli a trovare una soluzione al conflitto.

GIALLO e ROSSO – In questi casi, sarà necessario procedere innanzitutto a colloqui individuali con chi ha fatto la segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe, il bullo o i bulli (in caso di gruppo), i genitori della vittima e del bullo/i. In particolare, Le Linee di orientamento indicano le seguenti modalità di colloquio:

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
<ul style="list-style-type: none"> - accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili). 	<ul style="list-style-type: none"> - importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;

	- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione.
Obiettivi dell'intervento con la vittima	Intervento con gruppo di bulli
<ul style="list-style-type: none"> - essere più assertivi; - gestire le emozioni spiacevoli; - sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza; - sviluppare competenze sociali; - credere che il bullismo possa essere risolto. 	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo; - iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive.
	Obiettivi dell'intervento con il/i bullo/i
	<ul style="list-style-type: none"> - si preoccupi delle conseguenze delle proprie azioni; - rispetti i diritti dell'altro; - controlli la propria rabbia ed impulsività; - potenzi le competenze emotive e le abilità empatiche; - trovi modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari ed affermarsi nel gruppo.
<p>Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i - ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale - condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento 	

Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.

IL SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE (CODICE ROSSO)

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia postale, Nucleo di Prossimità della Polizia locale, Carabinieri, ecc.) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza);
- la sofferenza della vittima sia molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento.

COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

Come specificato nell'art. 5 della Legge 71/2017 "Salvo il fatto costituisca reato,, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i

soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguatamente azioni di carattere educativo".

Pertanto, quando la valutazione approfondita del Team per l'Emergenza evidenzia in maniera inequivocabile il livello di priorità giallo o rosso, il Dirigente Scolastico tempestivamente attiva un coinvolgimento della famiglia, con lo scopo di descrivere i fatti e fornire supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri...).

In particolare, alla famiglia del bullo sarà comunicata – anche tramite lettera di comunicazione formale - la sanzione stabilita dal Consiglio di Classe, valutando infine l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psicoeducativi...)

Infine, si ricorda che, se l'accaduto pone gli estremi di un reato, è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

SULLE SANZIONI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, perciò, tenendo conto della situazione personale dello studente, devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al reintegro del bullo nella comunità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno di essa. Dunque, la sanzione disciplinare deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse e deve avere lo scopo di condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, ma

anche a porre in essere dei comportamenti volti alla riparazione del danno arrecato (cfr. D.M. del 05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).
Si ricorda anche che le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009, ma che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.

***TABELLA SINOTTICA DELLE SANZIONI PREVISTE RISPETTO AI
COMPORTAMENTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
secondo le disposizioni del DPR 8 agosto 2025, n. 134***

INFRAZIONE	CONDOTTA	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Nota Disciplinare e Sospensione entro i 15 giorni	Consiglio di Classe
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota Disciplinare e Sospensione oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota Disciplinare e Sospensione oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota Disciplinare e Sospensione entro i 15 giorni	Consiglio di Classe
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota Disciplinare e Sospensione oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto
Bullismo discriminato rio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota Disciplinare e Sospensione oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto

Flaming	Aggressione verbale in un <i>social</i> o in un <i>forum</i>	Nota Disciplinare e Sospensione oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto
Harassment	Aggressione verbale <i>one-to-one</i> in rete	Nota Disciplinare e Sospensione entro i 15 giorni	Consiglio di Classe
Cyberstalking	Atti persecutori in rete	Nota Disciplinare e Sospensione oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto
Denigration	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota Disciplinare e Sospensione oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto
Impersonation	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota Disciplinare e Sospensione oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto
Outing and trichery	Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota Disciplinare e Sospensione oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto
Exclusion	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota Disciplinare e Sospensione entro i 15 giorni	Consiglio di Classe

FASE 4 – MONITORAGGIO (allegato D)

Lo scopo generale del monitoraggio è quello di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento/degli interventi (es. sono terminati i comportamenti di bullismo messi in atto verso la vittima) e se tale miglioramento della situazione rimanga stabile nel tempo. In particolare, si dovrebbero prevedere almeno due momenti: a breve termine, entro una settimana; a lungo termine dopo circa un mese. Il monitoraggio (o follow-up) ha la funzione di valutare l'efficacia dell'intervento e di supervisionare la gestione del caso.

Lo scopo principale **a breve termine** (una settimana dopo) è quello di capire se c'è stato qualche cambiamento, in particolare se la vittima ha percepito un cambiamento in positivo della situazione e se il bullo ha fatto quanto concordato. Il monitoraggio a breve termine può essere svolto dopo due o più giorni in funzione della gravità del caso e della certezza del cambiamento.

Il monitoraggio **a lungo termine** (un mese dopo), invece, ha lo scopo di capire se la situazione si mantiene nel tempo. Può essere svolto a distanza di un mese, coinvolgendo la vittima e eventualmente anche le persone precedentemente coinvolte nella valutazione approfondita.

La collaborazione con l'esterno si esplica attraverso azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo con gli Enti Locali, servizi della ASL, associazioni del territorio, eventualmente il Tribunale dei Minori, e con incontri con le Forze dell'Ordine tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sul ruolo attivo di ognuno per la costruzione di un ambiente accogliente e sereno per tutti.

La collaborazione con gli enti e i servizi locali saranno necessarie nei casi che non possano essere gestiti con i soli interventi educativi e sanzionatori dell'istituzione scolastica o quando gli interventi scolastici non si rivelino efficaci. Si procederà con segnalazione ai Servizi Sociali del Comune, nel caso la famiglia del cyberbullo non collabori giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti

7. Ipotesi di azioni di formazione e/o sensibilizzazione proposte dall'istituto

1. Opportunità di formazione sulla Piattaforma ELISA e azioni di monitoraggio

L'Istituto propone le iniziative di formazione della Piattaforma Elisa, in modalità *e-learning*. La Piattaforma offre tre differenti corsi di formazione sul tema del bullismo, indirizzati al DS, ai Referenti (fino ad un massimo di 2) e a tutto il personale docente. Il numero di ore e il livello di approfondimento degli argomenti dipenderà dalla specifica funzione svolta all'interno dell'Istituto. In via generale, comunque, i corsi avranno come finalità prioritaria quella di diffondere una base comune di conoscenze e di competenze sul tema del bullismo e del cyberbullismo e un bagaglio di buone pratiche e di politiche anti bullismo da mettere in atto a scuola. La piattaforma offre anche azioni di monitoraggio attraverso sondaggi da far compilare a studenti, docenti e DS per valutare l'estensione dei fenomeni tra gli alunni e la loro percezione da parte di docenti e Dirigenti.

2. Attivazione del progetto “Safer Internet Centre – Generazioni Connesse”: corsi di formazione rivolti all'intera comunità educante e stesura E-policy d'Istituto

Il progetto, promosso dal MIUR e co-finanziato dalla Commissione Europea, intende accrescere la sicurezza in rete ed educare ad un uso consapevole di internet e delle tecnologie digitali. L'iscrizione al progetto consentirà ad un team di docenti, opportunamente formato, di redigere un'*e-policy* d'Istituto, un documento volto a promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi on-line e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto delle tecnologie digitali, oltre che individuare azioni didattiche di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Tale documento entrerà successivamente a far parte del PTOF. Nel dettaglio, l'*e-policy* sarà volta a descrivere:

- L'approccio dell'Istituto alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;
- Le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in ambiente scolastico;
- Le misure per la prevenzione;
- Le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.

Oltre alla stesura dell'*e-policy*, l'iscrizione al progetto consentirà a tutti i docenti interessati di frequentare dei corsi di formazione sui temi dell'educazione civica digitale, che saranno disponibili sulla piattaforma a partire dai primi mesi del 2024. Sin da ora, comunque, la piattaforma mette a disposizione, senza necessità di iscriversi, molto materiale didattico da utilizzare in classe, nonché spunti di riflessione e suggerimenti vari, utili a favorire il raggiungimento di competenze digitali lavorando, contemporaneamente, su temi legati all'educazione affettiva.

3. Intervento di esperti di cybersecurity nelle classi

Si prevedono, in orario curricolare, degli incontri con esponenti della polizia postale locale o esperti di cybersecurity, che parleranno ai ragazzi dei rischi derivanti da un uso non corretto e consapevole della rete, con particolare riferimento ai fenomeni di cyberbullismo, adescamento on-line e violazione della privacy.

4. Giornate di sensibilizzazione sul tema del bullismo e cyberbullismo

Nelle seguenti giornate, i docenti potranno proporre agli alunni e alle alunne delle proprie classi materiali didattici (testi antologici, filmati, documentari, audio storie ecc...) su cui riflettere o attività laboratoriali da svolgere:

- 13 novembre: Giornata mondiale della gentilezza

Non può esserci reale prevenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo se non si lavora, in primo luogo, sulla costruzione di sentimenti positivi e di relazioni sane. Pertanto, la finalità di questa giornata è quella di promuovere l'attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia, la pazienza, la cura e l'ascolto dei bisogni altrui, l'uso di un linguaggio non ostile, ma accogliente e inclusivo.

- 20 gennaio: Giornata del rispetto

Ai sensi della L. 70/2024, è istituita la *Giornata del rispetto* dedicata all'approfondimento e alla sensibilizzazione sul tema del rispetto degli altri e del contrasto a ogni forma di discriminazione, che si celebrerà il 20 gennaio. La data è stata scelta in memoria di Willy Monteiro Duarte, vittima di bullismo.

- 6 febbraio: "Safer Internet Day"

Il "Safer Internet Day" (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea, che ricorre il secondo giorno della seconda settimana del mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. In Italia, l'evento è promosso dal progetto "Generazioni Connesse". Tra le iniziative del "Safer Internet Day" rientrano convegni, concorsi a premi e campagne di sensibilizzazione incentrati su temi legati al cyberbullismo, alla pedopornografia e pedofilia on-line, al sexting, alla perdita di privacy, ma anche alla dipendenza da videogiochi e a uno stile di vita eccessivamente sedentario o al rischio di isolamenti, soprattutto tra gli utenti più giovani.

- 7 febbraio: Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo

Dal 2017, il 7 febbraio si celebra la "Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo". Istituita dal MIUR, tale giornata è un'occasione per riflettere su questi fenomeni, purtroppo, sempre più diffusi.

8. Riferimenti per materiali didattici

Generazioni Connesse: Safer Internet Centre - MIUR - <https://www.generazioniconnesse.it/mn>

(sezioni: tematiche, kit didattici, formazione)

Piattaforma ELISA - MIUR - <https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/>

Centro Nazionale di Documentazione sul Cyberbullismo - <https://cyberbullismo.wordpress.com/> Parole O-stili - <https://paroleostili.it/>

#Cuoriconnessi contro il bullismo – <https://www.cuoriconnessi.it/>

STOP AL BULLISMO. Prevenire e contrastare il bullismo a scuola- <http://www.stopalbullismo.it/> MIM - <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

Di.Te. Associazione nazionale Dipendenze Tecnologiche, Cyberbullismo e Hikikomori <https://www.dipendenze.com/>

Fondazione Carolina. Felici di navigare - <https://www.fondazionecarolina.org/> Noi siamo pari. Il portale delle pari opportunità- <https://www.noisiamopari.it/> FARE X BENE.

Creiamo un futuro migliore insieme <https://farexbene.it/>

<https://www.raipplay.it/collezioni/stopalbullismo> - Sezione "Film" e "Speciali"

"Senza rete" docufilm contro il cyberbullismo - <https://www.raipplay.it/programmi/senzaretedoc> Generazioni Connesse - YouTube - <https://www.youtube.com/channel/UCIF82I4VsY>

9. Allegati

ALLEGATO A – Scheda di prima segnalazione ALLEGATO B1 –

Scheda di valutazione approfondita

ALLEGATO B2 - Scheda di valutazione del quadro di sofferenza della vittima ALLEGATO B3 –
Scheda di valutazione del quadro di sintomatologia del bullo ALLEGATO B4 – Scheda di
valutazione del quadro di contesto di azione del bullo ALLEGATO C – Scheda di gestione del
caso e scelta dell'intervento
ALLEGATO D - Scheda di Monitoraggio